

rappresentante della Cooperativa Sociale Barbara B, con sede in Torino, al Corso Rosselli n.93, C.F. / P IVA 09680290013, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Torino, sezione ordinaria, con il numero R.E.A. 1072509, di seguito denominato anche **Contraente**.

Premesso

- che, con determinazione Dirigenziale n. 748 del 11/05/2023, è stata disposta l'aggiudicazione dell'Accordo quadro in oggetto in favore della Cooperativa Sociale Barbara B, con sede in Torino, al Corso Rosselli n.93, C.F./P IVA 09680290013, giusta ribasso unico del 29,36% (ventinove virgola trentasei per cento) da applicarsi ai prezzi unitari posti a base di gara;

- che sono state esperite, nei confronti della suddetta società cooperativa, le rituali verifiche riguardanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dalla normativa vigente (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) per partecipare alle procedure di gara e addivenire alla stipula di contratti pubblici e non sono emersi motivi ostativi;

- che, per la summenzionata Società cooperativa, è stata rilasciata in data 08/05/2023, tramite BDNA, attestazione di avvenuta presentazione di istanza di rinnovo iscrizione nella *White List* Provinciale Prefettura - UTG di Torino;

- che la sottoscrizione del presente Accordo quadro non vincola in alcun modo il Comune di Altamura relativamente

all'affidamento degli interventi di esumazione/estumulazione

previsti e dà origine unicamente ad un obbligo del Contraen-

te di accettare le condizioni fissate;

- che il Contraente non avrà nulla a pretendere dal presente

Accordo quadro fintanto che il Comune di Altamura non dia

luogo ai relativi Contratti applicativi;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, volendo

far risultare da apposito atto formale le modalità, le norme

e le condizioni della presente procedura, di comune accordo

stabiliscono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1) OGGETTO

Il Comune di Altamura, come sopra rappresentato, conclude

con la Cooperativa Sociale Barbara B, con sede in Torino, al

Corso Rosselli n.93, C.F. / P IVA 09680290013, che, a mezzo

del suo legale rappresentante accetta, senza riserva alcuna,

l'accordo quadro di durata triennale con un solo operatore e-

conomico di cui all'articolo 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i. per il servizio di esumazione / estumulazione ordina-

ria di salme e resti mortali presso il cimitero comunale, da

eseguire in conformità al presente atto, all'offerta presenta-

ta, nonché a tutti i patti, condizioni e oneri riportati nel

Capitolato Speciale d'Appalto.

Il presente Accordo quadro detta le condizioni generali di

contratto tra il Comune di Altamura e il Contraente nel ri-

spetto delle quali saranno realizzati gli interventi che

l'Ente medesimo commissionerà tramite contratti attuativi, a seguito della sottoscrizione del presente atto.

Le attività da eseguire consisteranno nell'esecuzione delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie riportate all'art. 5 del CSA e negli eventuali documenti integrativi di cui ai singoli contratti d'appalto derivanti dall'accordo, con le modalità e le tempistiche ivi indicate.

Ogni singolo intervento comprende tutte le operazioni necessarie a garantire l'esecuzione dello stesso a regola d'arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dagli elaborati di progetto e dal presente Accordo quadro.

Il Contraente si obbliga a eseguire le prestazioni che di volta in volta gli verranno richieste con appositi Contratti attuativi. Il Contratto attuativo dovrà indicare espressamente il CIG derivato, le prestazioni da effettuare e il termine per eseguirle, il corrispettivo dovuto con quantificazione degli oneri di sicurezza.

La sottoscrizione del presente Accordo quadro, costituendo unicamente il documento base per la regolamentazione dei Contratti attuativi, non è fonte della corresponsione di alcun corrispettivo.

ARTICOLO 2) IMPORTO ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'articolo 35, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'ammontare massimo delle prestazioni che saranno svolte dal Contraente nell'ambito del presente Accordo qua-

dro non potrà eccedere l'importo complessivo presuntivamente stimato di € 442.622,95, oltre I.V.A., comprensivo di oneri per la sicurezza dell'importo presunto di euro € 44.262,30 oltre I.V.A. e che verranno quantificati in relazione a ciascun intervento affidato nell'ambito dei Contratti attuativi.

Il Comune di Altamura non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo preventivato per gli interventi oggetto dell'Accordo quadro, da intendersi meramente presuntivo e, rispetto al quale, non sussiste in capo al Contraente alcuna garanzia di completa fruizione.

Per contro, l'operatore economico contraente è vincolato all'esecuzione degli interventi che, in base al presente Accordo quadro saranno richiesti dal Comune di Altamura, nei limiti dell'importo massimo spendibile fissato.

Le prestazioni dell'Accordo saranno compensate a *misura*, applicando il ribasso percentuale unico offerto dal Contraente in sede di gara del 29,36% (ventinove virgola trentasei per cento), a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ai prezzi di cui all'art. 29 del CSA.

ARTICOLO 3) OPZIONI E RINNOVI

Il contratto potrà essere modificato, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in applicazione della clausola di revisione dei prezzi prevista dall'art. 20 del Capitolato. È facoltà dell'Amministrazione di incrementare di un quinto l'importo dell'accordo, fatta salva l'invariabilità della durata

triennale.

Qualora durante la vigenza triennale dell'accordo quadro venga consumato, mediante emissione di ordinativi specifici, l'importo massimo previsto, il Comune di Altamura potrà avvalersi, a suo insindacabile giudizio e senza pregiudizio della scadenza triennale, della facoltà di incremento del quinto del valore dell'accordo (€ 88.524,59), mediante semplice comunicazione scritta all'operatore economico.

ARTICOLO 4) DURATA

Il termine di validità contrattuale del presente Accordo quadro viene stabilito in tre anni dalla data di avvio dello stesso, indipendentemente dal fatto che l'importo non venga esaurito in tale termine.

L'accordo si risolverà, altresì, anticipatamente qualora il relativo importo venga esaurito prima della scadenza suddetta.

I contratti attuativi emessi in vigenza dell'accordo quadro dovranno essere portati a compimento anche qualora, nel corso della loro esecuzione, intervenga la scadenza dell'accordo.

Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di tempo utile specificamente previsto dal Contratto attuativo.

Non potranno essere emessi Contratti attuativi dopo la scadenza del termine di validità del presente Accordo quadro.

ARTICOLO 5) MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E DOCU-

MENTI CHE FANNO PARTE DELL' ACCORDO QUADRO

Le condizioni, le caratteristiche e le modalità di esecuzione dei servizi oggetto dell'Accordo quadro sono quelle stabilite nel presente contratto, nei singoli Contratti attuativi e nelle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

Formano parte integrante e sostanziale dell'Accordo quadro, ancorché non materialmente allegati, il seguente documento:

- Capitolato Speciale d'Appalto (CSA);
- D.U.V.R.I.

ARTICOLO 6) PAGAMENTI

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun Contratto attuativo a seguito di specifiche fatture elettroniche emesse, secondo le tempistiche e le modalità previste dall'art. 14 Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 7) INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO E ADEGUAMENTO

PREZZI

Ai fini del presente Accordo quadro e dei relativi Contratti attuativi, i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili, salvo quanto previsto dall'art. 20 del CSA, cui integralmente si rimanda.

ARTICOLO 8) OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente Accordo quadro, il Contraente si impegna e obbliga:

- a eseguire le prestazioni in oggetto a perfetta regola

d'arte nel rispetto di tutte le prescrizioni tecniche di cui

agli atti sopra richiamati;

- a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione

contrattuale che dovessero essere impartite dal Direttore

dell'esecuzione e dall'Amministrazione comunale;

- a osservare integralmente il trattamento economico e norma-

tivo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territo-

riali in vigore per il settore e per la zona nella quale si

eseguono le prestazioni;

- ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche do-

po la scadenza e fino alla loro sostituzione e anche nei rap-

porti con i soci;

- a essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge

n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

- a osservare, altresì, tutti gli oneri e obblighi previsti

agli artt. 11 e 12 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 9) SUBAPPALTO

L'accordo quadro non è oggetto di subappalto. Possono essere

oggetto di subappalto i singoli contratti attuativi discen-

denti dall'accordo.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione

del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è ri-

servata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta in-

tensità di manodopera.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ARTICOLO 10) GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore ha costituito, a garanzia degli obblighi assunti col presente atto, la prescritta garanzia definitiva a mezzo di polizza fideiussoria n.54/42971EX, emessa in data 25/05/2023 dalla Compagnia Sara Assicurazioni S.p.A., per l'importo di euro 58.270,43 (cinquantottomiladuecentosettanta virgola quarantatré), pari al 39,72% (trentanove virgola settantadue per cento) dell'importo dell'Accordo quadro, ridotto ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, comma 7 del Decreto Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il Comune di Altamura avrà diritto di valersi della cauzione per le ipotesi espressamente previste dall'articolo 103 - commi 1 e 2 - del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il Contraente dovrà reintegrare la cauzione medesima, qualora richiesto dal Comune di Altamura e nel termine dallo stesso prefissato, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Il Contraente si impegna a prorogare la polizza sino a coprire l'intero periodo contrattuale.

Detta garanzia sarà svincolata secondo i termini e le entità previste dalle vigenti normative legislative in materia.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte

le obbligazioni del presente Accordo quadro e dei relativi

Contratti applicativi nonché delle situazioni previste

dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 11) POLIZZA ASSICURATIVA

Il Contraente, a copertura dei danni a persone o cose, sia

per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua pro-

prietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare a terzi in

conseguenza dell'espletamento del servizio affidatogli e del-

le attività connesse, ha depositato apposita appendice alla

polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi

(RCT) e prestatori d'opera (RCO) n.46894159, rilasciata da

Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni S.A., con massi-

male non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola

zero zero) unico per sinistro.

ARTICOLO 12) CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO, CESSIONE DEI CRE-

DITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

E' vietata la cessione dell'Accordo quadro e dei Contratti

da esso derivanti sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario

è nullo di diritto, fatte salve le disposizioni dell'artico-

lo 106, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

in caso di modifiche soggettive del Contraente.

Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportano ces-

sioni d'azienda e atti di trasformazione, fusione e scissio-

ne relative all'appaltatore si applicano le disposizioni di

cui all'articolo 106, comma 1, lettera d) n. 2 del D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i.

Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune di Altamura ogni modificazione intervenuta negli assetti societari della società medesima.

ARTICOLO 13) ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il Contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'Accordo quadro con le modalità e i tempi previsti dai Contratti attuativi, il Comune di Altamura potrà ordinare ad altra Impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Contraente, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente subiti dall'Ente. Per il risarcimento dei danni il Comune di Altamura potrà rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti del Contraente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che, dovrà, in tal caso, essere reintegrato nel termine comunicato dal Comune.

ARTICOLO 14) PENALI

Qualora l'Appaltatore non esegua o non esegua correttamente le obbligazioni contrattuali, si applicheranno le penali previste dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 15) OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi fi-

nanziari.

ART. 16) CLAUSOLA ANTICORRUZIONE.

Costituisce causa di nullità del presente contratto, il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei proventi derivanti dagli incarichi conferiti in violazione di tale normativa. A tal fine l'Appaltatore, consapevole delle conseguenze anche penali derivanti da dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi della normativa sopra citata, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni.

L'Appaltatore ed il Dirigente del I Settore si impegnano, rispettivamente, a non conferire e a non ricevere incarichi lavorativi o professionali nei tre anni successivi alla cessazione dal servizio di pubblico impiego. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni dalla cessazione del rapporto di pubblico impiego, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.

ART. 17) ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI.

Il Dirigente del I Settore, il quale interviene nel presente

atto in rappresentanza del Comune di Altamura, e l'Appaltatore, che sottoscrive il presente contratto, dichiarano sotto la propria diretta responsabilità che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal Contraente, neppure quelle di cui agli usi consentiti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dal vigente Codice di Comportamento interno del Comune di Altamura.

ART. 18) RISPETTO DEL PATTO D'INTEGRITÀ.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Operatore Economico Contraente si obbliga al rispetto del Patto di Integrità del Comune di Altamura di cui all'art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012, approvato con delibera di G.C. n. 175 del 22/12/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato, essendo presente negli atti di gara.

ARTICOLO 19) CAUSE DI RISOLUZIONE E RECESSO

Il Comune di Altamura procederà alla risoluzione dell'Accordo quadro, nei casi individuati dall'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all'escusione della garanzia prestata dall'Appaltatore ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Contraente è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputati.

tabili.

Ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Comune di Altamura ha diritto di recedere in qualunque tempo dall'Accordo quadro, previo pagamento di quanto espressamente convenuto nel citato articolo 109.

ARTICOLO 20) CONTROVERSIE E FORO DI COMPETENZA

Il Contraente, a tutti gli effetti del presente contratto, e legge domicilio nel Comune di Altamura.

Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate con posta elettronica certificata.

Ogni controversia nascente dall'interpretazione, o comunque dall'applicazione del presente Accordo quadro, non definita in via amministrativa, sarà deferita e risolta dal Giudice competente, che giudicherà secondo le regole del diritto.

Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente il Foro di Bari. E' esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 21) CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2011, della Legge n. 190/2012 e del D.P.R. n. 62/2013 l'Appaltatore dichiara di aver preso atto delle disposizioni del Codice generale nonché del Codice di comportamento del Comune di Altamura approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 153/2021.

Il presente Accordo verrà risolto qualora i collaboratori

dell'Appaltatore violino l'obbligo di condotta previsto dal Codice in argomento.

ARTICOLO 22) ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore tutte le spese relative e conseguenti il presente contratto, quali spese di registrazione con procedura telematica e i diritti di segreteria, IVA esclusa, nonché l'imposta di bollo.

Ai fini fiscali i lavori oggetto del presente appalto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986.

ARTICOLO 23) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento, nel rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni di legge e garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Del che richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia ed ho letto a chiara ed intelligibile voce alle costituite parti, le quali hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alle loro volontà e con me lo sottoscrivono

unitamente agli allegati, del quale viene omessa la lettura su concorde richiesta delle parti per averne presa conoscenza in precedenza.

Detto atto, in uno con gli allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, viene sottoscritto in mia presenza dal Dott. Luca NICOLETTI, come sopra generalizzato, Dirigente del I Settore del **Comune di Altamura**, con firma digitale la cui veridicità è stata da me accertata a mezzo del sistema di verifica fornito dall'Ente certificatore Infocert e ove risulta la vigenza del relativo certificato, e dal **Sig. Alessandro Di Mauro**, come sopra generalizzato, legale rappresentante della **COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B**, con firma digitale la cui veridicità è stata da me accertata a mezzo del sistema di verifica fornito dall'Ente certificatore Infocert e ove risulta la vigenza del relativo certificato.

Il presente atto, firmato da me, Pubblico Ufficiale Rogante, a mezzo di firma digitale, rilasciata da ArubaPEC S.p.A., si compone di numero 15 (quindici) pagine per intero a video, e parte della sedicesima, sino alla fine del presente periodo, oltre agli allegati.